

MARIA LAURA IONA

Istituti e alimenti dagli statuti dell'area friulano-giuliana

Passaggio obbligato per la conoscenza della vita medievale, gli statuti cittadini non potevano mancare nell'esame delle fonti per la storia dell'alimentazione, sia per la molteplicità degli spunti che essi ci propongono, sia per la visione d'insieme di quei microcosmi ai quali essi si riferiscono, permettendoci di meglio valutare anche i settori particolari.

Dovendo esaminare un cospicuo numero di collezioni statutarie di diversa consistenza e diversa natura, è stato necessario effettuare dei raggruppamenti con criteri che forse giuridicamente potranno sembrare poco ortodossi, lasciando cioè a monte, pur senza disconoscere, le già studiate gerarchie e dipendenze da modelli e le affinità fra di loro¹, poiché si è preferito evidenziare, qui, l'elemento alimentare, per cercare di verificare la possibilità di raccogliere dei dati allo scopo di stabilire un rapporto fra la tendenza autarchica dell'economia cittadina e l'offerta dell'ambiente fisico entro il quale essa si realizzava. In tal modo, l'attenzione che si osserva nell'insieme di una collezione di norme verso uno o un altro prodotto, o la presenza oppure l'assenza di altri, permette, se non di caratterizzare pienamente le necessità alimentari di un ambiente sociale esclusivamente attraverso questo tipo di fonte, almeno di enucleare delle sfumature, che dovranno poi venir confrontate, per l'eventuale conferma, con altre fonti di differente natura.

¹ E. ZORATTI, *Gli statuti comunali friulani*, Udine 1923; L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano 1970; L. FONTANA, *Bibliografia degli statuti dell'Italia superiore*, Torino 1907, voll. 3.

A questo scopo quali le fonti statutarie? Si è dovuto condurre una ricognizione che ha messo in luce un notevole numero di corpi di statuti e di singole norme, che cataloghi ed inventari classificano genericamente come statuti. Non sono tutti, però, dello stesso livello né giuridico né di tradizione; in parte ancora manoscritti, in gran parte editi, ma in opuscoli di non sempre facile reperimento, e di questi assai pochi quelli pubblicati in buone edizioni. Ma oltre a ciò è presente anche una notevole congerie di copie e sedimentazioni di copie di epoche varie, che si sono dovute sfrondare² per poter passare all'esame del contenuto relativo al tema.

Quale l'ambiente? Vale la delimitazione già data nel contributo sulla tipologia delle fonti³, ed in questo quadro, spicca per qualità quella istrotergestina, dotata di collezioni statutarie elaborate ed articolate in più libri, come le cinque codificazioni di Trieste del 1315⁴, 1350⁵, 1365⁶, 1421⁷ e 1550⁸, dall'ultima delle quali la città, rimasta sclerotamente chiusa per secoli nelle sue mura, fu regolata fino alla metà

² Presso la Biblioteca comunale di Udine, sparsi nei vari fondi di manoscritti, si trovano indicati allo stesso modo statuti originali e copie autentiche di epoche varie, oltre a quelle preparatorie alle edizioni ottocentesche, uscite per lo più in opuscoli per nozze, già di per se stessi non sempre facilmente reperibili, sicché ci si è trovati di fronte ad una allettante massa di indicazioni, che alla fine si è dovuto notevolmente ridimensionare. Un esame critico delle fonti statutarie è stato condotto solo di recente per l'area della Carnia, cfr. G. VENTURA, *Statuti e legislazione veneta della Carnia e del Canal del Ferro (sec. XIV-XVIII)*, Udine 1988, tomi 2.

³ Cfr. in questo volume M.L. IONA, *Friuli-Venezia Giulia: aree, tipologia, stato delle fonti archivistiche per la storia dell'alimentazione*.

⁴ BIBLIOTECA COMUNALE, Trieste (d'ora in poi BCTS), *Archivio diplomatico* (d'ora in poi AD), ms. BEE1; P. KANDLER, *Statuti municipali del comune di Trieste, che portano in fronte l'a. 1150*, Trieste 1849 (d'ora in poi Trieste 1315): la silloge statutaria non è stata promulgata prima del 1315.

⁵ BCTS, AD, ms. BEE2; M. DE SZOMBATHELY, *Statuti di Trieste del 1350*, Trieste 1930 (d'ora in poi Trieste 1350).

⁶ BCTS, AD, ms. BEE3, inedito (d'ora in poi Trieste 1365).

⁷ BCTS, AD, ms. BEE4; M. DE SZOMBATHELY, *Statuti di Trieste del 1421*, in «Archeografo triestino» (d'ora in poi AT) XLVIII (1935), pp. LVIII-385; R. PAVANELLO, *Il codice perduto. La formazione dello stato assoluto in Austria tra Quattrocento e Cinquecento nelle vicende degli statuti di Trieste*, Trieste 1990.

⁸ BCTS, AD, ms. BEE5, a. 1550; e l'edizione del secolo successivo *Statuta inclitae civitatis Tergesti [1550]*, Utini 1625.

del '700, quando i mutati giochi politici europei la portarono improvvisamente alla ribalta, imponendole un regime di portofranco ed una legislazione più aperta.

Per la vicina Muggia, patriarchina la prima redazione uscita fra il 1335 e il 1341⁹, veneziana la seconda del 1420 (con correzioni ed aggiunte fino alla seconda metà del secolo XVI)¹⁰; — sono mutati soprattutto i capitoli su quelle cariche pubbliche che erano venute a trovarsi in contrasto con la struttura statale veneziana — e vi è pure un tardo rifacimento settecentesco in traduzione italiana¹¹. Gli statuti di Capodistria erano noti solo attraverso una tarda edizione del secolo XVII¹², mentre resta inedita e mai studiata quella del 1423¹³. Le quattro serie di Pirano sono state invece di recente riedite e aggiornate in una piuttosto complicata compilazione¹⁴. Statuti vi sono ancora per altre cittadine istriane, innanzitutto quelli più complessi di Pola¹⁵, ma

⁹ BCTS, AD, ms. BEE7/1; M.L. IONA, *Le istituzioni di un comune medievale: statuti di Muggia del sec. XIV*, Trieste 1972 (d'ora in poi *Muggia sec. XIV*).

¹⁰ BCTS, AD, ms. BEE7/II; F. COLOMBO, *Gli statuti di Muggia del 1420*, Trieste 1971, *Ibidem* (d'ora in poi *Muggia 1420*).

¹¹ BCTS, AD, ms. BEE/17, a. 1780.

¹² *Statuta Iustinopolis metropolis Istriae*, Venezia 1668. Cfr. anche *Antichi statuti di Capodistria, Isola e Pirano*, Capodistria 1988 (Catalogo della mostra).

¹³ ARCHIVIO STORICO DI FIUME, *Statuti di Capodistria del 1423*, ms. IU3/10. Delle copie degli statuti capodistriani vi sono solo descrizioni e discussioni in C. BUTTAZZONI, *Dello statuto municipale di Capodistria compilato nell'a. 1423 - Censo bibliografico*, in AT, n.s. II (1870), 1-2, pp. 87-92; A. POGATSCHNIG, *Di un codice sinora ignoto contenente lo statuto di Capodistria*, in «Atti e memorie della società istriana di archeologia e storia patria» (d'ora in poi AMSI), XXIX (1912), pp. 267-276, che ne trascrive l'indice delle rubriche.

¹⁴ Il più antico statuto, del quale è giunto a noi solo parte in copia venne edito da P. KANDLER, *Brändello degli statuti di Pirano*, in «L'Istria», VII (1852), appendice al n. 12 e quindi nel *Codice diplomatico istriano*, a. 1274. La prima redazione completa del 1307 venne edita con riassunti delle due successive da C. DE FRANCESCHI, *Gli statuti del comune di Pirano del 1307* (d'ora in poi *Pirano 1307*) *confrontati con quelli del 1332* (d'ora in poi *Pirano 1332*) e del 1358 (d'ora in poi *Pirano 1358*), in *Monumenti storici della Deputazione di storia patria per le Venetie*, n.s. XIV, Venezia 1960. Tutto il complesso statutario piranese è stato invece ripreso nell'edizione di M. PAHOR - J. ŠUMRADA, *Statut Piranskega Komunā od 13. do 17. stoletja | Gli statuti del comune di Pirano dal XIII al XVII secolo*, voll. 2, Lubiana 1987, dove si pongono a confronto le redazioni del sec. XIV (1307, 1332, 1358 e 1384) e le correzioni ed edizioni successive.

¹⁵ P. KANDLER, *Statuti di Pola*, in «Atti istriani» I (1843); e quindi B. BENUSSI, *Statuti del comune di Pola (1331-1367)*, in AMSI, XXVII, (1911), (d'ora in poi *Pola*).

anche per Isola d'Istria¹⁶, Umago¹⁷, Parenzo¹⁸, Buie¹⁹, Montona²⁰. Hanno tutti subito l'influsso, anche se in diversa proporzione, delle due dominazioni patriarcale e veneziana, ma con chiara impronta di statuti di comunità fornite di notevole autonomia ed istituzionalmente sviluppate, mentre quelli di Albona²¹, sul versante orientale della penisola istriana, pur del 1341, si configurano in uno stadio più arretrato rispetto agli altri. Statuti quasi tutti editi, ed alcuni anche discretamente, sono facilmente reperibili nelle riviste e collezioni delle società storiche giuliane²².

Diversamente si presenta invece l'area goriziana. Solo dopo che il patriarca d'Aquileia, Marquardo di Randeck avrà promulgato le *Constitutiones Patriae Fori Julii* fra il 1366 e il 1368²³, queste verranno

¹⁶ L. MORTEANI, *Isola ed i suoi statuti*, in AMSI, III (1887) pp.353-388; IV (1888) pp. 155-213 e 348-421; V (1889) pp. 155-222.

¹⁷ B. BENUSSI, *Lo statuto del comune di Umago*, in AMSI, VIII (1892), pp. 227-313.

¹⁸ P. KANDLER, *Statuti municipali della città di Parenzo nell'Istria*, in «Atti Istriani», II (1846).

¹⁹ P. KANDLER, *Statuti municipali di Buie*, in «L'Istria», V (1850).

²⁰ L. MORTEANI, *Statuti di Montona*, app. alla *Storia di Montona* in AT, XIX (1894) pp. 447-482; XX (1895), pp. 123 e seguenti.

²¹ C. BUTTAZZONI, *Statuto municipale della città di Albona nell'a. 1341*, in AT, n.s. I (1870) pp. XVI-61; C. DE FRANCESCHI, *Statuta communis Albonae* (d'ora in poi *Albona 1341*), *ibid.*, XXXIII (1908), pp. 131-229.

²² Tali sono in primo luogo le due riviste che affondano le loro radici nel secolo scorso, l'«Archeografo triestino» (1829-1831, 1837 e regolarmente dal 1869) e gli «Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria» sorta in Parenzo nel 1884, nonché la più giovane collezione *Fonti e studi* della Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia. Nell'«Archeografo» sono pubblicati, oltre a quelli già citati, gli statuti di *Portole* a cura di G. VESNAVER, in AT, XV (1884), pp. 131-180, gli statuti di *Arbe*, a cura di U. INCHIOSTRI e A. GALZIGNA, in AT, n.s. XXVII (1900), pp. 59-100 e 355-417; R.S. XXVIII (1902), pp. 91-119; di *Cberso ed Ossero*, a cura di S. MITIS, n.s. XXXVII (1921), pp. 325-366 e XXXVIII (1923), pp. 41-167, come pure quelli di *Veglia*, a cura di G. VASSILICH, in AMSI, I (1885), 1, pp. 51-128 e 2 (1885), pp. 205-302, III (1886), pp. 3-79, mentre nel secondo dopoguerra sono comparse altre edizioni di statuti istriani negli «Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno»; G. RADOSSI, *Introduzione allo statuto di Rovigno*, I (1970), pp. 19-154; G. MUGIACCIA, *Gli statuti di Valle d'Istria*, VII (1976-77), pp. 10-112; G. RADOSSI, *Lo statuto del comune di Pingente del 1575*, IX (1978-79), pp. 7-90; M. BUDICIN, *Statuti et ordini da osservarsi nel castello di Orsera et suo contado*, XIII (1982-83), pp. 237-271; A. MARGETIC, *Lo statuto di Castua in italiano (1706)*, XVII (1986-87), pp. 239-259.

²³ *Constitutiones Patriae Fori Julii, deliberate a generali parlamento, edite et promulgate a r.d.d. Marquardo patriarche Aquilegensis, annis MCCCLXVI-MCCCLXVIII*, a cura di V. JOPPI, Udine 1900. Oltre all'introduzione dello Joppi alle *Constitutiones*, va tenuto conto pure dell'articolo di P.S. LEICHT, *La riforma delle costituzioni friulane nel primo secolo della dominazione veneziana*, in MSF, XXXIX (1951), pp. 73 e seguenti.

adottate, ma con adattamenti, assai più tardi da Gorizia²⁴ e quindi anche da Gradisca, che nel 1566 ne affiderà alla cura di un giurisperito, il Garzonio, il rimpasto con le proprie consuetudini²⁵. Ma le costituzioni marquardine avevano carattere di legge generale giurisdizionale e si collocano perciò in un ambito diverso dalle disposizioni di polizia annonaria, che sono quelle che generalmente ci forniscono la maggior parte degli elementi che possono ricondursi alla storia dell'alimentazione. Soltanto una loro riforma, pubblicata sotto il dominio veneziano²⁶, ci dà l'aggancio per una considerazione che potrà forse sembrare marginale: fra la tutela dei diritti — e nell'intenzione di Marquardo voleva essere dei diritti dei meno protetti — fa capolino invece in uno degli ultimi capitoli sostitutivi degli originali, una disposizione che tutela il diritto di caccia. La caccia e l'uccellazione si vedono, allo stato di prerogativa privilegiata, vietata ai rustici che la praticano con mezzi vili, lacci e reti, ed evidentemente disturbano ed esauriscono la selvaggina, che dev'essere invece riservata ai nobili, per i quali cacciare doveva essere palestra di ardimento e dell'uso delle armi, che diviene perciò necessaria per il bene pubblico e difesa della patria²⁷. La cacciagione, quindi, non più un complemento alimentare per tutti, ma riservata ad una sola casta. Ecco probabilmente una fonte diretta, ma che doveva esprimere le preoccupazioni della società veneziana dalla

²⁴ *Constitutiones illustrissimi Comitatus Goritiae, a.D. 1605*, Udine 1670 (d'ora in poi *Gorizia*).

²⁵ *Consuetudines Gradiscanae antiquitas et per novos ordines introductae, observatae et descriptae ab excellentissimo domino Hieronimo Garzonio auximate iuris consulto ... Kal. ian. MDLXXV*, a cura di V. JOPPI, Udine 1879 (nozze Braida - Strassoldo Soffumbergo).

²⁶ ARCHIVIO COMUNALE DI SACILE, ms. *Extractum in Statutis Patriae Forijulii 1462 die 24 martii in Rogatis*, (d'ora in poi *Sacile*) cap. *Quod rustici de nocte perdices non capiant*. «Cum in patria Fori Julii multis nobilibus repleta undequaque evidenter appareat quorum salus et vita venandi et aucupandi exercitiis refoveri consuevit, hac constitutione decernimus quod rustici, qui agricultura operibus debent deservire, non audeant de nocte perdices capere, nec sine canibus lepores insectando eos laqueis ad necem producere, cum venatores et aucupatores qui ad nihilum sint deducte per rusticos et sic nobiles, qui per castra sua habitant, carendo venandi et aucupandi solacio, sint quodammodo privati».

²⁷ *Statuti della Patria del Friuli rinnovati... e dedicati a Zuanne Manin Luogotenente*, Udine 1773, p. 166, cap. CXLIX, *Delle cacciagioni*, dopo aver deprecato che i contadini per «applicarsi» alla caccia, «abbandonano affatto la coltura delle terre» si proibisce loro tale esercizio che deve «esser riservato alle persone nobili, acciò nell'esercizio delle cacciagioni assuefacendosi alle fatiche, si renda loro inimico l'ozio, e più atti divengano alle militari imprese in pubblico servizio del principe».

quale promana, del concetto già teorizzato da Jacopo di Porcia nel suo *Tractatus de venatione, aucupatione et piscationibus*²⁸, concetto peraltro più antico, se crudamente gli statuti di Buia (1371) riservano la caccia ai cittadini; ed i rustici? Lavorino la terra! vi si dice²⁹. Concetto riaffermato poi con appena alcune limitazioni territoriali e temporali nell'edizione cinquecentesca delle costituzioni goriziane³⁰ e ripreso più tardi anche negli Statuti imposti dai consorti di Colloredo nel 1622³¹.

Unico statuto in senso tradizionale, ma povero di contenuto giuridico e istituzionale, che mi è stato dato di trovare per tutto il Goriziano è quello di Cormons, in parte rinnovo e in parte conferma di quelli dei secoli XIV e XV (1346 e 1457), confermato poi da Massimiliano I d'Austria nell'anno 1500, con un seguito del 1503³². In esso le voci relative alle carni e al vino predominano addirittura su quelle del pane e del frumento, e già nel 1470 ci si preoccupava della mancanza di pascoli per i buoi, che dovevano servire per arare i campi, e perchè non si esaurissero le riserve erbose³³ si chiedeva d'imporre la

²⁸ A. BENEDETTI - D. GIANIRACUSA, *Il trattato della caccia, uccellazione e pesca di Jacopo conte di Porcia*, in «Il Noncello», XIX (1968) pp. 47-81.

²⁹ V. JOPPI, *Il Castello di Buia ed i suoi Statuti (nozze Casasola - Broili), [1371]*, Udine 1877, p. 41, (d'ora in poi *Buia*) cap. LXV, *De cacciamenti prohibitis contra Rusticos*, «(...) non presumant nec audeant rustici de hac comunitate et villis subiectis cacciare in territorio huius comunitatis, sed illa cacciamenta stare debeant ad requisitionem dominorum civium iuxta antiquas consuetudines, et rustici debeant laborare terras».

³⁰ *Constitutiones illustrissimi Comitatus Goritiae...* cit., p. 104, cap. XXI, *De venationibus et aucupationibus*. Si escludeva dalla caccia, sempre riservata solo ai nobili, il territorio compreso fra l'Isonzo, il Vipacco ed il Liaco, dalla quaresima a S. Martino, mentre altrove, la caccia era sempre permessa purché non si entrasse nei campi coltivati, nelle vigne e nei ronchi in tempo di messi e di frutta.

³¹ V. JOPPI, *Capitoli della giurisdizione de' nobili signori di Colloredo, pubblicati l'a. 1622*, Udine 1887, (nozze Colloredo Mels - Finetti), (d'ora in poi *Colloredo capitoli*) p. 20, § 12. La caccia, del resto, divenne ben presto una prerogativa riservata ai ceti dominanti, cfr. anche H. ZUG TUCCI, *La caccia da bene comune a privilegio*, in *Storia d'Italia, Annali*, 6, *Economia naturale, economia monetaria*, a cura di R. ROMANO e U. TUCCI, Torino 1983, pp. 399-445, M. PACAUT, *Esquisse de l'évolution du droit de chasse au haut moyen âge*, pp. 59-68 e H. ZUG TUCCI, *La chasse dans la législation statutaire italienne* p. 99-113, dove peraltro degli statuti regionali si utilizzano soltanto quelli di San Daniele, in *La chasse au moyen âge. Acte du colloque de Nice, 22-24 juin 1979*, Parigi 1980.

³² BIBLIOTECA COMUNALE V. JOPPI, Udine (d'ora in poi BCUD), ms. 1782, *Statuti di Cormons*, (d'ora in poi *Cormons*, Copia ottocentesca inedita di mano di Giovanna di Maniago de Puppi, da codice allora conservato nell'archivio comunale di Cormons. Comprende brevi statuti del 1457, 1460, 1470, 1500 e 1503, in sequenza non cronologica.

³³ *Ibid.*, parte presa nel 1470.

riduzione dei capi di pecore a non più di 25 per proprietario. È l'area friulana la più ricca di Statuti, ma si tratta in gran parte di brevi raccolte, spesso imposte o concordate con i signori del luogo che ne mantenevano la giurisdizione, regolata appunto dalle costituzioni marchandine. Questi statuti minori, sempre nella prospettiva di una gerarchia delle fonti, oltre a prevedere l'istituzione delle poche cariche deputate al controllo sul funzionamento della vita quotidiana di quegli insediamenti: terre, castelli e ville, quasi tutti basati sulla «vicinia» e sugli obblighi e i diritti che ne derivavano, ne descrivono abbastanza dettagliatamente il regime, rispecchiando in una specie di contrazione, quanto alle voci alimentari, gli statuti dei centri più importanti, quali Udine, Cividale e Tolmezzo. Sembrano stare a parte gli statuti di Pordenone, isola feudale asburgica nel cuore del Patriarcato, con due statuizioni, quella concessa dal duca Alberto nel 1291³⁴ e l'altra del 1438³⁵, in quanto si distinguono per un diverso e assai più organico assetto delle materie, succinto ed efficace. La prima, di poche rubriche, pone fra i falsari anche coloro che usano misure inesatte e fanno *panem falsum*³⁶, proibiscono ai macellatori³⁷ e agli osti³⁸ di vendere carne e vino senza licenza del podestà e dei giudici, richiedono un'importo de *omni statione*³⁹, e dei terreni *pro livello* una quarta di miglio ed una di sorgo⁴⁰, ed inoltre alcune esenzioni «mudali» per coloro che introducono in città i loro prodotti agricoli⁴¹, che purtroppo non si specificano, e ciò che hanno acquistato *in aqua salsa*⁴², mentre la «muda» resta per gli acquisti in *dulci aqua*, ma non per le merci *de navibus reposita*⁴³. La seconda statuizione che si allarga raddoppiando

³⁴ G. RÖSCH, *Pordenone e i suoi statuti*, in *Statuti di Pordenone del 1438* a cura di G. OSCURO, Roma 1986, pp. 9-18, e M. POZZA, *Il protostatuto asburgico del 1291*, *ibid.*, pp. 31-36 (d'ora in poi *Pordenone protostatuto*).

³⁵ BIBLIOTECA CIVICA, Pordenone, *Archivio comunale*, ms. 1516, edito da G. OSCURO, *Statuta Portus Naonis*, in *Statuti di Pordenone...* cit., pp. 39-165 (d'ora in poi *Pordenone 1438*).

³⁶ *Pordenone protostatuto* ... cit., § 7, p. 32.

³⁷ *Ibid.*, § 8, p. 33.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ *Ibid.*, § 12, p. 33.

⁴⁰ *Ibid.*, § 13, p. 33.

⁴¹ *Ibid.*, § 26, p. 35.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ *Ibidem*.

quasi i capitoli, espandendo anche la materia all'interno di ciascuno di essi, nomina sempre fra quelli dei «falsari» anche alcune merci (vino, biade, olio, cera, piperata, pepe, croco)⁴⁴, e parecchi tipi di misure che devono essere approvate dagli ufficiali del comune e quindi anche bollate col loro sigillo⁴⁵. Abbastanza esteso pure il capitolo sui danni dati alle colture sia in campi aperti che in *clausuris* e negli orti⁴⁶ e si indicano gli alberi da frutto, il «pomo», forse qui espressamente il melo, il pero, il noce, fico, ciliegio, e quindi l'uva e le *sègetes* in generale⁴⁷. Vi è pure la pittoresca proibizione di salire sul tetto delle chiese per catturare volatili o altri animali⁴⁸. I *tabernarii* devono guardarsi dall'associarsi a forestieri e dal vendere il vino di costoro al minuto⁴⁹, devono far sagomare e bollare le loro misure⁵⁰ e non darle scarse⁵¹, nè rifiutare al cliente il pagamento del vino su pegno⁵², cosa proibita altrove, e si aggiunge il più ovvio dei divieti per l'oste, di allungare il vino con acqua⁵³. Ai «pancogoli» si fa soltanto obbligo di tenere pane a sufficienza e secondo il peso stabilito dagli ufficiali del comune⁵⁴. Anche sull'olio vi è il calmier e prima di venderlo i bottegai devono farlo ispezionare dal massaro o dal daziere⁵⁵. Così pure per le carni che vanno macellate solo al macello, dopo aver fatto vedere l'animale ancora vivo⁵⁶, tenerne a sufficienza⁵⁷, venderle senza scambiarle⁵⁸, al giusto peso e al loro prezzo⁵⁹. Norme, come si vede abbastanza generiche, espresse però in modo conciso e chiaro.

⁴⁴ *Pordenone 1438*, II, *De falsariis*, 27/0, p. 101.

⁴⁵ *Ibid.*, 27/T-U, pp. 102-103.

⁴⁶ *Ibid.*, 29/F, p. 105.

⁴⁷ *Ibid.*, 29/C-3, G, p. 105.

⁴⁸ *Ibid.*, 29/AA, p. 107.

⁴⁹ *Ibid.*, *De tabernariis*, 33/A, G, p. 109.

⁵⁰ *Ibid.*, 33/B, p. 109.

⁵¹ *Ibid.*, 33/D.

⁵² *Ibid.*, 33/E.

⁵³ *Ibid.*, 33/F.

⁵⁴ *Ibid.*, *De pancogolis*, 34/A-B, 109.

⁵⁵ *Ibid.*, *De apotechariis*, 35, p. 110.

⁵⁶ *Ibid.*, *Rubrica de becariis*, 36/C.

⁵⁷ *Ibid.*, 36/A.

⁵⁸ *Ibid.*, 36/B.

⁵⁹ *Ibid.*, 36/D-E.

Accanto a Pordenone potremmo collocare un piccolo gruppo di brevi statuti, che oserei quasi chiamare signorili, ma con riferimento alla particolare situazione locale. Appartengono a centri situati nelle vicinanze, e pur scostandosi nel raggruppamento della materia da quelli pordenonesi, ne imitano il contenuto e sono cioè quelli di Brugnera⁶⁰, Porcia⁶¹, Prata⁶², appartenute alla stessa famiglia feudale, e di Aviano⁶³, ma potremmo citare anche le non lontane Concordia⁶⁴ e Portogruaro⁶⁵, località che avevano fatto parte del Patriarcato e perciò appartenenti ad una ben caratterizzata area, anche se ora si trovino in un altro ambito regionale.

Data notizia di queste due microaree, se vogliamo così chiamarle, del Goriziano e del Pordenonese, sulle quali non c'è molto da distinguere se non per la forma — la sostanza degli argomenti che possono riferirsi all'alimentazione si assimila infatti a ciò che di più comune vi è in tutto il territorio preso in considerazione — restano da inquadrare e condensare i dati forniti anche dagli altri statuti di località friulane, che si sono potuti usare per il confronto, e quelli di Trieste, Muggia, Pirano e Pola, che sono stati scelti come i più significativi fra quelli istrotergestini.

Se esaminiamo gli istituti previsti negli statuti affinché sovrintendano a ciò che si riferisce all'alimentazione dei cittadini, sarà utile distinguere almeno quelli delle comunità amministrate dal Patriarca, naturalmente tramite un suo rappresentante, gastaldo o capitano, e quelli concessi o per lo meno patteggiati e approvati dai signori insigniti di giurisdizione. Questi statuti di «comunità rustiche che vivono all'ombra di un signore»⁶⁶, sono i più numerosi, e trattano quasi esclusivamente

⁶⁰ P.S. LEICHT, *Statuta Brugnariae (1335)*, s.l. 1901 (nozze Porcia - Brugnera) (d'ora in poi *Brugnera*).

⁶¹ ARCHIVIO DI STATO DI PORDENONE, *Statuta Purliliarum sec. XIV (1378-85)*, in copia.

⁶² E. ZORATTI, *Gli statuti di Prata e loro derivazioni legislative, con Premessa storico genealogica sui da Prata* di A. DE PELLEGRINI, s.l. 1908 (nozze Porcia e Brugnera - Gherardini) (d'ora in poi *Prata*).

⁶³ BCUD, ms. 402/19, *Statutum castris Aviani et totius Territorii*, 1403, cap. 53, (d'ora in poi *Aviano*).

⁶⁴ E. DEGANI, *Statuti della città [di Concordia] del 1319*, Firenze 1888.

⁶⁵ ID., *Statuti del 1300*, in *Codice diplomatico di Portogruaro*, Portogruaro 1856.

⁶⁶ P.S. LEICHT, *Breve storia del Friuli*, Udine 1970⁴, pp. 123-124.

dell'annona. Disseminati nella zona più ricca di castelli della fascia collinare o presso passaggi obbligati di acque e confluente stradali, portano i nomi o appartengono per esempio agli Attems⁶⁷, ai Colloredo⁶⁸, ai di Maniago⁶⁹, ai di Ragogna⁷⁰ o ai Cuccagna, come Faedis, e ad altri vassalli. Accanto ad un podestà, che si eleggeva nell'assemblea dei vicini⁷¹, contemplavano i giurati⁷², che lo assistevano ed eseguivano il dettato degli statuti, vigilando d'altronde affinché si rispettasse la riserva dei diritti dei signori su certe derrate⁷³, che le infrazioni venissero punite, si pagassero i dazi, si osservassero alcune norme igieniche, specialmente sulle merci destinate al cibo, non si frodassero i cittadini nella loro distribuzione e nella loro qualità, se ne rispettasse la produzione, ed inoltre essi imponevano i prezzi alle vettovaglie da calmierare, e per alcuni generi più importanti, come per esempio le carni bovine, stimavano collegialmente, se necessario, con dei *boni homines*, ed erano pure addetti alla pesatura ed al controllo delle misure e alla loro bollatura⁷⁴. Il loro numero variava da villa a villa, in dipendenza dell'importanza del centro, ma anche dove gli statuti

⁶⁷ V. JOPPI, *Statuti del comune di Attimis nel Friuli, del sec. XV e XVI*, Udine 1879 (d'ora in poi *Attimis*). L'edizione dello statuto, attribuito dallo Joppi a poco dopo la metà del secolo XV, è preceduta dalla trascrizione di passi denominati statuti, estratti da registri notarili, ciò che conferma la contrattualità delle regole imposte da una delle parti e accettate dall'altra, alle quali accenna il Leicht (*Breve storia...* citata); E. D'ATTIMIS, *I castelli della famiglia d'Attems*, Udine 1892.

⁶⁸ V. JOPPI, *Capitoli della giurisdizione...* citata.

⁶⁹ A. MEDIN, *Statuti del comune di Maniago*, Padova 1891 (nozze Luzzi - Maniago), (d'ora in poi *Maniago*).

⁷⁰ V. JOPPI, *Statuti di Ragogna dell'anno 1442, rinnovati dai conti di Porcia e Brugnera nel 1535*, Udine 1897 (nozze d'Arcano - Porcia e Brugnera), (d'ora in poi *Ragogna*).

⁷¹ P.S. LEICHT, *Breve storia...* cit., p. 122.

⁷² *Ragogna*, p. 14, cap. IX, *De robote et firmitate factorum per iuratos*; cap. XXXVII, *De electione... iurati communis et iuratorum d. capitaneo assidentium*; ID., *Statuti del comune di Attimis...* cit., ai giurati dovevano venir presentati prima della vendita vino (capp. 1-4), pane (5-7) e carne (8, 12). I giurati sono previsti anche in *Colloredo capitali*, cap. 4, e così pure in quelli di *Maniago* n. 69, dove i giurati erano i collaboratori del *potestas* della vicinia (cap. 6), ed in campo alimentare controllavano specialmente il vino (cap. 10, 59-60) e le carni (cap. 61).

⁷³ *Colloredo*, ai signori «giudicanti» era riservata la prelazione sul vino (cap. 4), sui vitelli (cap. 6) ed inoltre il diritto di caccia (cap. 12).

⁷⁴ *Boni homines* o *boni viri* o semplicemente *homines* eletti per affiancare i giurati si trovano in *Attimis*, n. 48/XIV, p. 18.

impongono riscossioni per ciascun intervento amministrativo e denunce per le infrazioni alimentari, non sono costoro a doverle porre in iscritto. Non si trova perciò alcun riscontro della loro attività, e laddove i proventi dei dazi e dei servizi previsti da questo tipo di statuti fossero stati registrati, tali scritture dovrebbero trovarsi nelle serie delle famiglie giurisdicenti, che fino al 1797 continuarono ad esercitare i loro diritti. Di fronte a questi statuti rurali si sogliono porre quelli delle comunità più autonome, controllate cioè dal gastaldo o dal capitano patriarcale, come per es. Gemona⁷⁵, San Daniele⁷⁶, Tolmezzo⁷⁷, Sacile⁷⁸ e Pordenone⁷⁹ stessa, che ci presentano delle sillogi di un livello un po' più elaborato. Vi troveremo oltre ai giurati⁸⁰ che avranno funzioni più limitate, i "boni homines" fissati con apposito statuto a Gemona e Sacile⁸¹, il pesatore delle carni a Gemona ed a San Daniele⁸² o lo stimatore⁸³ o l'impositore del prezzo delle carni⁸⁴ a Gemona e S. Daniele, come funzioni sottoposte ad altre, cioè ai massari a Gemona e Sacile⁸⁵, o ai camerari, come per esempio a Tolmezzo⁸⁶, i quali a Gemona dovevano avere *in scriptis*⁸⁷ le denunce dei ponderatori o giustizieri.

⁷⁵ ARCHIVIO COMUNALE DI GEMONA, (in riordinamento), ms. *Statuta Glemone* (d'ora in poi *Gemona*).

⁷⁶ *Antichi statuti inediti di S. Daniele del Friuli, 1343-1368, con documenti*, per cura di A. DI PRAMPERO - O. DI PRAMPERO, con nota introduttiva di V. JOPPI, Udine 1879 (nozze Chiozza - de Rosmini), (d'ora in poi *San Daniele 1343-1368*); *Statuta terrae Sancti Danielis* [sec. XV] (d'ora in poi *S. Daniele sec. XV*), San Daniele 1859 (nozze Minisini - Menchini).

⁷⁷ V. JOPPI, *Statuta terre et comunitatis Tulmetii, 1403* (d'ora in poi *Tolmezzo*), Udine 1898 (nozze Micoli Toscano - Caiselli), ed ora anche in G. VENTURA, *Statuti e legislazione veneta...* cit., I pp. 125-190.

⁷⁸ V. JOPPI - A. OVIO, *Statuta comunis Sacili (sec. XIII-XV)*, Udine 1888 (d'ora in poi *Sacile*).

⁷⁹ Cfr. note 34-35.

⁸⁰ *Gemona*, cap. 60; *S. Daniele, sec. XV*, cap. III; *Tolmezzo*, capp. 12, 20, 32-33; *Sacile*, cap. 7.

⁸¹ *Gemona*, cap. 132 *super mensuris*; cap. 142 *super carnibus mazelli ponendis*. *Sacile*, cap. 41 *Statutum contra tabernarios et macellatores blasfemantes iuratos et homines qui cum eis sunt ad ponendum carnes ad manus sive vinum*.

⁸² *Gemona*, cap. 138; *S. Daniele sec. XV*, cap. CXXIII.

⁸³ *Gemona*, capp. 141-142.

⁸⁴ *S. Daniele sec. XV*, cap. XII.

⁸⁵ *Gemona*, cap. 132; *Sacile*, cap. 3.

⁸⁶ *Tolmezzo*, capp. 20-21, 24-30, 32.

⁸⁷ *Gemona*, cap. 138.

Solo tardi si parlerà del «fontico». La funzione di magazzinaggio di riserva, l'«incanipare», sembra lasciata in un primo tempo al privato appaltatore, al quale si aggiudicava annualmente tramite incanto una delle funzioni di beccaria, ternaria, tabernaria, o delle biade⁸⁸. Specifici libri del fontico ne troviamo assai tardi a Sacile⁸⁹ e Pordenone⁹⁰, mentre negli altri comuni ciò rientra in altre competenze e perciò si deve attingere ai registri dei camerari o dei massari, se non addirittura del podestà, dove non vi siano altri particolari registri di dazieri⁹¹, come a Tolmezzo, o qualche altra singola suddivisione di mansioni. Un caso particolare è invece quello di Cividale. I suoi statuti, nei quali le disposizioni sembrano essere rimaste in un ordine un po' alluvionale⁹², sono stati preceduti da un *corpus* del 1288, poi inserito, anche se modificato, all'inizio di quelli tre-quattrocenteschi, per una speciale magistratura, l'*advocatus*, già studiato dal Leicht⁹³. Esso sovrintendeva soprattutto alle cause *que spectant ad mercacionem et debita*, ma anche alla polizia annonaria, travalicando i confini del *circulum fori*⁹⁴ e di anno in anno si rinnovava, e si potevano anche rinnovare i suoi statuti, sicché fra il 1288 e la redazione che inizia col 1307⁹⁵, si conservano più corpi di capitoli dell'avvocato, con qualche differenza fra loro, ma che riguarda per lo più questioni di competenze giurisdizionali. La parte più strettamente annonaria vi ha la preponderanza, con maggior cura per le carni⁹⁶, al secondo posto, ma a molta distanza,

⁸⁸ La riscossione dei vari dazi tramite appalto appare ben dettagliata soprattutto in *Trieste 1350*, ai capitoli L.IV/4 *De dacio tabernarie*, L.IV/5 *De dacio vini venditi ad grossum*, L.IV/6 *De dacio piscarie vendendo*, L.IV/7, *De dacio carnum salitarum, casei, olei, melis, cere et aliarum rerum...* (dazio detto della *ternaria* nei successivi statuti inediti, *Trieste 1365*, IV/6), L.IV/8, *De dacio staratici vendendum*, su farina, legumi, biade, noci, castagne acquistate a sestario, L.IV/9, *De dacio peccatorum*, L.IV/10, *De dacio sexterii salinarum*.

⁸⁹ ARCHIVIO COMUNALE DI SACILE, *Fontico*, (1601-1857).

⁹⁰ BIBLIOTECA COMUNALE, Pordenone, *Archivio del comune*, i libri del fontico iniziano dal 1575.

⁹¹ ARCHIVIO COMUNALE DI TOLMEZZO, *Registri dei dazi*, (1760-1796), bb. 59.

⁹² J. JOPPI, *Di Cividale del Friuli e dei suoi ordinamenti amministrativi, giudiziari e militari fino al 1400* in «Atti dell'Accademia di Udine», s. II, IX (1892), p. 199.

⁹³ P.S. LEICHT, *Gli statuti dell'avvocato di Cividale nel 1288*, in MSF, X (1914), (d'ora in poi *Cividale avvocati*), pp. 306-320.

⁹⁴ *Ibid.*, p. 310.

⁹⁵ E. VOLPE, *Statuta civitatis Austriae saeculi XIII-XIV*, Udine 1892 (d'ora in poi *Cividale sec. XIV*).

⁹⁶ *Ibid.*, sui beccati, carni e loro dazio: rubriche 1-22, 31-32, 54-91.

troviamo il vino⁹⁷, un certo rilievo si dà ai formaggi⁹⁸ e strette disposizioni in funzione igienica vi sono per il pesce⁹⁹.

Una voce Annona dell'Archivio comunale di Cividale, che ebbe la ventura di essere stato anche recentemente ritoccato da troppi amatori, ma mai del tutto inventariato, vorrebbe comprendere tutto ciò che si riferisce alla materia, ma per cause contingenti non è stato possibile approfondire di che cosa esattamente si tratti.

In Udine, per gli statuti formati fra il 1317 e il 1353¹⁰⁰, sovrintendere all'annona stava fra i compiti del «cameraro»¹⁰¹ che vi provvedeva servendosi, anche qui, dei giurati per far controllare pesi e misure¹⁰², e specialmente la pesa e la bollatura del pane¹⁰³, con appositi sigilli personalizzati. Per le biade e la farina si eleggeva un ponderatore¹⁰⁴, e così pure un misuratore del vino¹⁰⁵, che sembrano però degli appaltatori del servizio piuttosto che degli ufficiali del comune, mentre «ufficiale» è espressamente chiamato il pesatore delle beccarie¹⁰⁶. Riformati e sostituiti nel 1425¹⁰⁷, vi ricompaiono le stesse cariche. Gli atti ai quali gli ufficiali del comune di Udine hanno dato vita sono posti sotto le voci che si ricavano già dagli statuti, ma sistemate in confuse miscellanee, che vanno dal XIV al XVIII sec.¹⁰⁸: dazi¹⁰⁹,

⁹⁷ *Ibid.*, su vino ed osti e dazio del vino: rubriche 41, 55-56, 58-59, 86-87.

⁹⁸ *Ibid.*, rubriche 24-27.

⁹⁹ *Ibid.*, rubriche 23, 36, 66.

¹⁰⁰ E. CARUSI - P. SELLA, *Statuto di Udine del sec. XIV*, Udine 1929 (d'ora in poi *Udine sec. XIV*).

¹⁰¹ Ciò risulta, più che dall'apposito capitolo sul cameraro (L.V., cap. 1), che non può essere che generico, dalla continua sua presenza nei capitoli che comportano il pagamento e la registrazione di dazi o ammende relative a generi alimentari.

¹⁰² *Ibid.*, L. II, cap. 14.

¹⁰³ *Ibid.*, L. II, cap. 16.

¹⁰⁴ *Ibid.*, L. II, cap. 8.

¹⁰⁵ *Ibid.*, L. II, cap. 39.

¹⁰⁶ *Ibid.*, L. II, cap. 19.

¹⁰⁷ V. JOPPI - A. WOLF, *Statuti e ordinamenti del comune di Udine*, Udine 1898. Il confronto dei capitoli relativi alla materia alimentare ed alle cariche ad essa inerenti ha permesso di constatare che solo una minima parte non passa nella stessa forma dalla prima statuizione del sec. XIV (ed. Carusi-Sella) alla seconda del 1425 (ed. Joppi-Wolf), (d'ora in poi *Udine 1425*).

¹⁰⁸ Lo si coglie osservando l'*Indice dell'archivio comunale antico della città di Udine*, a cura di L. CARGNELUTTI, in *Archivum civitatis Utini*, Udine 1985, pp. 394-410.

¹⁰⁹ BCUD, *Mss. miscellanei di atti pubblici*. Basti l'esempio degli atti relativi ai dazi che sono collocati in modo discontinuo: n. 82-88, 96, 98-99, 113.

molinari¹¹⁰, biade¹¹¹, pistori¹¹², beccarie¹¹³, vino¹¹⁴, medie dei prezzi¹¹⁵, e così via. La voce «fontico» inizia solo dopo la metà del secolo XV, essendo stato istituito nel 1465, per iniziativa del luogotenente veneziano Nicolò Marcello¹¹⁶. È ora nel parlamento della patria che si prendono le iniziative assieme al luogotenente e si iscrivono le parti prese in appositi registri¹¹⁷, riformando, derogando o anche ripristinando norme e consuetudini a suo tempo fissate dagli statuti. In questa silloge di disposizioni, che dovevano però venir sottoposte a conferma dogale, la preoccupazione per l'approvvigionamento della popolazione è costante e diviene lo specchio della condizione annonaria non più soltanto di Udine, ma di tutta la regione¹¹⁸ della quale Udine è ormai divenuta la capitale, e tale situazione perdurerà fino alla venuta del Bonaparte.

A Trieste, invece, l'ufficio del fonticario è previsto fin dal primo statuto¹¹⁹, ed è certo che dal 1350 aveva al suo servizio un notaio¹²⁰, doveva occuparsi, naturalmente, dell'acquisto¹²¹ del grano e degli altri cereali per rivenderlo alle «panicocule» per la panificazione¹²², e della

¹¹⁰ *Ibid.*, n. 11.

¹¹¹ *Ibid.*, nn. 27, 30.

¹¹² *Ibid.*, nn. 10, 239.

¹¹³ *Ibid.*, nn. 24-25, 28-30.

¹¹⁴ *Ibid.*, nn. 320-322.

¹¹⁵ *Ibid.*, *Registri delle metide o «medie annuali dei prezzi delle biade e dei vini» (Frugum currentia in urbe Utini)* nella serie *Registri vari*, 6/I-VII (1568-1807).

¹¹⁶ BCUD, ms. 839, cc. 65v-66r, istituzione del fondaco (1465-maggio 17). Per i secoli successivi (XV-XVIII) la documentazione relativa si trova in *Mss. miscellanei di atti pubblici*, alla voce *Fontico*, nn. 120, 129, 136-137, 140, di cui L. CARGNELUTTI, *Indice...* cit., p. 398. Cfr. anche M.A. FIDUCIO, *Del modo di governo della comunità di Udine*, Venezia 1862, pp. 23-24.

¹¹⁷ BCCD, ms. 839. Oltre a contenere copie di privilegi della città, vi si iscrivevano le decisioni del Luogotenente.

¹¹⁸ Potremo citare ad esempio la richiesta di aiuto in grano da parte della Carnia del luglio 1596 o l'altra di ottenere la liberalizzazione dei vitelli, che dichiaravano servire per comperar grano ed altro vitto, poiché dai loro terreni montagnosi non ne ricavano che per soli tre mesi, BCUD, *Fondo principale, Carnia, Privilegi*, ms. 918/2 cc. 18v-19v, e cc. 24r-26r.

¹¹⁹ BCTS, *AD*, ms. BEE1, I/39 e 56, e nell'edizione del KANDLER, *Statuti municipali...* cit., pp. 10, 18-19. I fonticari, in origine due, vennero ridotti ad uno solo nel 1325, *Trieste 1315*, c. 15r, addizione del 1325.

¹²⁰ *Trieste 1350...* cit., L. I/15.

¹²¹ *Ibid.*, I/16.

¹²² *Ibidem*.

vendita agli *hospites*¹²³, che dovevano panificare in proprio per il consumo della loro locanda, non essendo permesso a costoro di rifornirsi di grano altrove. Il controllo della pesatura del frumento portato al molino e quindi del prodotto macinato era compito di un apposito ufficiale, il pesatore delle biade¹²⁴, mentre quello deputato ai pesi e misure si doveva preoccupare della pesatura di tutte le merci in entrata e in uscita dalla città¹²⁵, e pure a Pirano ed a Pola se ne occupava il fonticaro, ma assistito da un pesatore *qui mensuret pro comuni et ementibus* (Pirano)¹²⁶ ed a Pola poteva concedere pure, entro una certa somma e sotto sua responsabilità, denaro a mutuo verso restituzione in frumento¹²⁷. A Muggia, invece l'istituto è noto solo dopo la conquista veneziana, mentre anteriormente vi assolveva un *bonus homo*, eletto allo scopo di occuparsi della distribuzione di farina e biade, coadiuvato da un notaio, che ne tenesse le registrazioni¹²⁸. Anche le vendemmie, a Trieste, erano rigidamente controllate da altri due ufficiali, eletti per il solo periodo che va dalla raccolta dell'uva all'imbottatura del vino e alle prime vendite¹²⁹, ma le contrattazioni sul vino erano condotte dai messeti¹³⁰. Inoltre, quattro giustizieri con le stesse funzioni dei giurati friulani, conducevano controlli sulla regolarità delle operazioni, e cioè dell'esatta tenuta di pesi e misure, dei pagamenti dei dazi, e così pure a Muggia ed a Pirano¹³¹. Mugnai, fornai, panettieri, rivenditori d'olio, cacio, miele e cera, beccai, erano tutti sottoposti a stretta vigilanza da parte del comune, che ne esigeva i dazi, ma anche le multe per la minima infrazione, per ricavarne le entrate, che a Trieste erano destinate al mantenimento dei funzionari e ad altre spese. Ma l'attività del fontico, almeno per Trieste, s'inquadra meglio se si esamina la serie dei suoi registri, che, scarsi nel

¹²³ *Ibidem*.

¹²⁴ *Ibid.*, I/49.

¹²⁵ *Ibid.*, I/48.

¹²⁶ *Pirano 1307*, I/6; *Pirano 1358*, I/6.

¹²⁷ *Pola*, I/20.

¹²⁸ *Muggia sec. XIV*, II/188; *Muggia*, I/10 e seguenti.

¹²⁹ *Trieste 1350*, I/29, *De officialibus vindemie*.

¹³⁰ *Ibid.*, I/28.

¹³¹ *Ibid.*, I/26-27; *Muggia sec. XIV*, III/47; *Pirano 1307*, I/7; *Pirano 1332*, I/7.

Trecento¹³², offrono in seguito buone sequenze di dati¹³³. Si viene così a vedere come da magistratura semplicemente annonaria per un centro urbano dal territorio insufficiente e dalle scarse possibilità di ricavarvi il necessario per gli alimenti di base, diviene anche una specie di tesoreria di riserva per le spese straordinarie¹³⁴. Accanto a questa serie, potrà dare qualche apporto pure quella meno consistente degli stimatori dei pegni¹³⁵, mentre per Pirano si possono segnalare in materia annonaria alcuni volumi che si riferiscono al sale¹³⁶, alle beccarie¹³⁷, alla pescheria¹³⁸, alla stimaria¹³⁹ ed ai dazi¹⁴⁰.

Esaminati finora brevemente gli istituti ai quali si affidavano le funzioni di provvedere e vigilare su ciò che era destinato al nutrimento della popolazione, se vogliamo invece venire a conoscenza di cosa si mangiava, ci troveremo alquanto limitati. Dagli statuti, infatti, possiamo ricavare per lo più notizie su quella parte di generi alimentari dei quali se ne debba interessare o far carico l'ente di governo quando il privato cittadino non possa oppure abbia difficoltà di procurarsi o non sia in grado di difenderli con le proprie forze. Fra questi è chiaro che si collochino soprattutto i generi fondamentali di prima necessità e di maggior consumo. A parte le possibili considerazioni di carattere economico, sulle quali non è qui il caso di dilungarsi, dall'intensità delle preoccupazioni che si intuiscono nei testi statutari per l'incetta oppure per la limitazione del consumo, possono venirci delle indicazioni su quelle che sono le derrate più richieste, in relazione al fabbisogno che spesso non può esser fornito dai terreni a conduzione diretta situati entro il territorio comunale. Questo,

¹³² A.M. CONTI, *Gli organi dell'amministrazione finanziaria*, in *Le magistrature cittadine di Trieste nel secolo XIV*, Roma 1982, p. 32.

¹³³ BCTS, AD, Fontico 10/A, 1343, 1347, 1396 e quindi dal 1413 al 1758 in serie continua.

¹³⁴ R. PAVANELLO, *L'amministrazione giudiziaria a Trieste da Leopoldo I a Maria Teresa*, I, *L'età anteriore al Portofranco*, Trieste 1982, p. 22; A. VIDON, «*Funicus comunis Tergesti*». *Indagine su un'istituzione annonaria del XVI secolo*, in «*Quaderni giuliani di storia*», VII (1986) 1, pp. 115-116.

¹³⁵ L. PILLON, *Gli estimatori del comune*, in *Le magistrature cittadine di Trieste...* cit., pp. 35-43.

¹³⁶ ARCHIVIO COMUNALE DI PIRANO, 11, *Conto del sal del septimo*, 1458-1459.

¹³⁷ *Ibid.*, 9, *Varia de Beccaria*, 1283-1783 (1-7).

¹³⁸ *Ibid.*, 10, *Pescharia*, e *Libri pescharie*, 1408-1618 (1-771).

¹³⁹ *Ibid.*, 12, *Libri, quaterni extimarie*, 1297-1627 (1-118+6).

¹⁴⁰ *Ibid.*, 14, *Dazi* 1528-1791.

talvolta poco fertile, come per esempio in Carnia, le cui suppliche di frumento punteggiano densamente le carte dei luogotenenti di Udine¹⁴¹, o come a Trieste, agglomerato urbano circondato da una breve striscia sabbiosa e paludosa, con alle spalle le pareti del Carso, che termina in uno sterile altipiano roccioso, non sopperisce alla richiesta dell'entità della popolazione.

Vi troviamo sempre i due generi che stanno alla base di un normale nutrimento, carni e biade¹⁴², ma è difficile individuarne la gerarchia e la quantità del consumo e lo è pure ricavare dal generico *bladum* (in parecchi statuti non è mai nominato il frumento)¹⁴³ di quale di essi si tratti. Miglio e sorgo ed orzo compaiono, infatti, assai raramente, eppure da altre fonti sappiamo che talvolta nell'alimentazione degli strati più poveri erano addirittura esclusivi. Accanto a questi si aggiunge il vino, la cui trattazione è sempre diffusamente presente in tutta la cinquantina di statuti considerati. Non va dimenticato che esso era ritenuto non tanto un complemento ed ornamento del pasto e della tavola ma, per il suo contenuto calorico, un vero e proprio alimento. Il suo consumo è ovunque strettamente vigilato e non se ne può importare finché ci siano scorte di vino locale. In Friuli, dove lo si specifica, il vino normale è il «terrano»¹⁴⁴, mentre fra quelli d'importazione, pesantemente tassati, ai quali si richiede di essere «veramente buoni»¹⁴⁵ come ad Udine, sono probabilmente destinati alle occasioni eccezionali e sono

¹⁴¹ Si potrà citare nuovamente BCUD, *Fondo principale*, mss. 839 e 918.

¹⁴² Sulle carni e la relativa organizzazione e i dazi di Trieste: *Trieste 1315*, L.II/149-151, L.IV/18-20; *Trieste 1350*, L.I/66, L.IV/1, 3; *Trieste 1365* L.I/49; L.IV/4. Sulle biade, frumento e panificazione, negli stessi statuti del 1315, L.I/56, 85; II/142, 143, 152; IV/21, 23. *Trieste 1350*: L.I/15, 16, 49, 76, 77; L.II/76; L.IV/17, 35, 78. *Trieste 1365*: L.I/18, 45, 52, 55, 54; L.III/59. *Pirano 1307*, IX/36, vi si fa obbligo ai possessori di biade di farle annotare in apposito libro.

¹⁴³ Così negli statuti di Attimis, Aviano, Billerio, Buia, Cassacco, Cividale, Colloredo, Concordia, Faedis, Martignacco, Moruzzo, Pavia, Percoto, Polcenigo, Pordenone, Prata, Ragogna, San Daniele, Spilimbergo, Tolmezzo, Valvasone, Venzone.

¹⁴⁴ V. Joppi, *Statuti della terra di Monfalcone del 1456*, Udine 1881, capp. 78-79, pp. 31-32 (d'ora in poi *Monfalcone*). *Tolmezzo*, cap. 86. *Venzone*, cap. 136. (ARCHIVIO DI STATO DI UDINE, *Archivio del comune di Venzone*, 1338, *Statuto della comunità di Venzone*, (in copia), b. 1, c. 18^v, inedito, (d'ora in poi *Venzone*). A *Gemona* (cap. 154) il terrano, che è «forense» è tassato la metà di altri vini, pure forestieri come per esempio il ribolla.

¹⁴⁵ *Udine sec. XIV*, II/37, *De hiis quibus mandatum fuerit ut vendant optimum ribyolum*.

specialmente il robyola de Ystria o Tergesto¹⁴⁶ oppure dei colli¹⁴⁷ (forse del Collio goriziano). Ma si conosce anche il vino de Marchia, il Malvasia, Romania, Tribiano, vino di Creta, di Tiro¹⁴⁸. Venzone e Tolmezzo¹⁴⁹, importano anche il terrano, che evidentemente non producono a sufficienza, situate come sono ai piedi di scoscese montagne. A Pola è permesso importare malvasia e romanian solo attraverso Venezia ed in quantità limitata concessa in esclusiva¹⁵⁰. Il mosto¹⁵¹ è citato a Gemona, Ragogna e Billerio, e si parla di vino venduto prima e dopo S. Martino, che diventa subito dopo *vetus e clarum*¹⁵². A Monfalcone si cita pure l'aceto e il vino marcido e acetoso ed a Pola anche la «zonta»¹⁵³. Se ne temono le contraffazioni non solo con *cristeria* di acqua come ad Udine¹⁵⁴, ma anche con allume di rocca con vitrio Spagni¹⁵⁵ o nel migliore dei casi mescolando due o più qualità di vino¹⁵⁶.

Le carni, anch'esse strette in una fitta rete di dazi e di norme igieniche, trovano talvolta già fissato il loro prezzo *ad plus*, da rimanere per la durata dello statuto¹⁵⁷, ma per le carni di animali di grossa taglia ci si

¹⁴⁶ *Gemona*, cap. 154, *Udine*, 1425, cap. 174.

¹⁴⁷ Nella stessa *Gemona* (cap. 154) si fa eccezione per il ribolla dei colli.

¹⁴⁸ *Gemona*, cap. 154, si cita oltre che il *ribolla de Ystria, Tergesti, il vinum Cretense, de Marchia, Romanie*. Più dettagliati sono gli statuti di *San Daniele 1343-1368*, 20 (statuto del 1358, 1), *Statutum vini estranei silicet rabioli, tribiani, vini Cretensis, Malvasie; Monfalcone* (cap. 79) «*riboleum, malvasiam, romaniam, vinum de Marche, tribianum*», ed anche *Tolmezzo* (cap. 86) cita malvasia, romanian, vino di Tiro, rabiola e tribiano.

¹⁴⁹ *Venzone*, cap. 137; *Tolmezzo*, cap. 86.

¹⁵⁰ *Pola*, addizione 59, (1448, lug. 22).

¹⁵¹ *Gemona*, cap. 152; *Ragogna*, cap. 45; *Billerio 1359* (V. Joppi, *Statuti di Billerio del 1359 e 1362*, Udine 1878, § 11) (d'ora in poi *Billerio*).

¹⁵² *Ragogna*, cap. 45. Ma anche in *S. Daniele 1343-1368*, statuto del 1357, aprile 6, si parla del vino *clarum* e nel 1367, ott. 3, lo si distingue dal mosto.

¹⁵³ *Monfalcone*, cap. 97; *Pola*, IV/15: aceto e zonta, cioè vino allungato.

¹⁵⁴ *Udine 1425*, cap. 166.

¹⁵⁵ *Udine sec. XIV*, II/35, *De ponentibus lumen roci in rybola*, e *Udine 1425*, cap. 174, idem. *Trieste 1350*, II/60, «*cum melle tribiano, limine de roco et vitrio spagni*».

¹⁵⁶ *Udine sec. XIV*, II/36 ed *Udine 1425*, cap. 175, Terrano con ribolla o ribolla dei Colli con quello dell'Istria.

¹⁵⁷ *Gemona*, cap. 141. Il prezzo della carne di castrato, vitello e maiale è di 16 piccoli per libbra, di pecora ed irco di 10 piccoli, di animali selvatici di 10 piccoli, o al massimo 1 denaro, di montone di 16 piccoli nel mese di giugno e quindi di 1 denaro. Anche a *Trieste 1350*, L.I/66, i beccai non possono vendere *ultra* il tetto stabilito nello statuto dettagliatamente per ciascun tipo di carne, ma i giustizieri ne impongono il prezzo di volta in volta entro quel limite.

affida agli impositori dei prezzi o ai giurati¹⁵⁸. La carne collocata al primo posto è quella di castrato, non sempre però delle meno care¹⁵⁹. Si dispone la sequenza della vendita delle parti, che devono iniziare da quelle migliori, e dei tagli che non dovevano impoverire i quarti degli «omboli»¹⁶⁰, la gestione del fegato, delle interiora, dei grassi e dei ritagli¹⁶¹. Si elencano per lo più gli animali da vendere al macello secondo una generica gerarchia fra grossi e minuti, ma la varietà degli animali allevati per il macello si fa conoscere anche nelle imposizioni dei dazi, oltre che nei divieti di pascolo e di far danni nei luoghi coltivati¹⁶². Benché si venda nelle macellerie — e lo si viene a sapere sia dai capitoli che trattano dei prezzi, sia da quelli sui dazi — la carne porcina sembra in notevole parte provenire da allevamenti in regime d'autarchia, stando ai frequenti divieti di lasciar scorrazzare questi animali per le strade o nei

¹⁵⁸ In *San Daniele 1343-68*, (statuto del 1366), p. 24, i *boni homines* assieme ai giurati stimano le carni bovine *ad visum et positionem* e così pure a *Tolmezzo*, dove pur essendo fissati i prezzi delle carni di animali di taglia inferiore (*Appendice 1420-1425*, n. 7) le *carnes grossas* si vendono secondo la stima dei giurati.

¹⁵⁹ In *Trieste 1350*, I/66 il prezzo massimo è dato alla carne di maiale 12 piccoli a libbra, mentre il castrato e le carni caprine 8 piccoli a libbra, che supera però il prezzo della carne di bue stimata soltanto 7 piccoli a libbra; in *Tolmezzo* (*appendice cit.*, n. 7) però il castrato viene fissato a 16 piccoli a libbra, mentre le carni caprine ad un soldo. In *Gemona*, cap. 141, cit., il castrato è a 16 piccoli a libbra ma egualmente alla carne di maiale e di vitello. In *S. Daniele 1343-1368*, (*Statutum earnium a. 1363*), si pone addirittura la pregiudiziale che il beccaio il quale non tenga a disposizione sufficiente carne di castrato non possa vendere nemmeno le altre carni. In *Muggia*, gli statuti non fissano il prezzo delle carni e vi è solo un generico accenno alla stima che ne devono fare i giustizieri (*Muggia sec. XIV*, III/47).

¹⁶⁰ *Trieste 1350*, I/66; *Trieste 1365*, I/49 e addizioni 165. Sul taglio dei quarti cfr. anche *Udine*, *Statuti sec. XIV*, VI/14 e *Udine*, 1425, cap. 153. In *Muggia sec. XIV*, II/135, s'impose d'iniziare dai quarti anteriori, ma anche il tardo statuto di *Attimis*, cap. 9, prescrive che il beccaio «sia atteggiato di tagliare la carne in crose che la si conosca». In *Pola*, vi è un apposito capitolo per ogni tipo di animale con i prezzi delle relative carni, bovina, vaccina e vitulina (IV/35), d'agnello (IV/36), di montone (IV/37), di capra (IV/38) e di pecora ed agnello (IV/39) ed in quest'ultimo si spiega pure come si debbano tagliare capre, pecore e montoni, cioè (...) quod quartam anteriore non sit divisa a quarta posteriore.

¹⁶¹ *Muggia sec. XIV*, II/129, 132, 134 e 1420, II/33, 35, 37; *Trieste 1350*, I/66 e *Trieste 1365*, II/49; *S. Daniele sec.* cap. 119; *Gemona*, cap. 143; *Attimis*, cap. 11.

¹⁶² *Gemona*, cap. 156; *S. Daniele*, 1343-1368 (statuto del 1358), *Statutum pratorum*, cap. 26 p. 20; *Cividale sec. XIV*, con capitoli relativi alle carni (I/22) particolarmente sviluppati dai quali si ricavano pure elenchi delle parti degli animali. *Pordenone*, cap. 29/M; *Tarcento*, cap. 53; (BC UD, ns. 264, *De' Signori di Castello e Tarcento. Statuti di Tarcento* (d'ora in poi *Tarcento*); *Trieste 1350*, I/60, IV/3; *Udine sec. XIV*, I/33 e *Udine 1425*, cap. 231. *Pirano 1307* quello sui dazi (IX/14) è l'unico passo che si diffonda un po' sul servizio di *beccaria*.

campi e di limitarne i capi per fuoco nei centri abitati¹⁶³, mentre galline, polli e capponi, come pure lepri e carni «salvaticine» possono generalmente venir posti in vendita nei giorni di mercato sulle pubbliche piazze o entro zone ben delimitate. Fra i volatili compaiono, anche oche ed anitre, in Friuli per esempio a Venzone o ad Aviano e sulla costa a Pirano e Trieste¹⁶⁴. È severissimamente vietato cacciare pernici, quaglie e fagiani, per i quali in ciascuna comunità la licenza è limitata, come abbiamo già visto, a precise categorie sociali, ma talvolta si vieta la caccia pure delle colombe, poiché possono essere «domestiche»¹⁶⁵.

Si consumano pesci salati a Grado¹⁶⁶ e pesce fresco all'interno, e non solo di fiume. A Tolmezzo¹⁶⁷, la pesca è riservata e non può essere esercitata dai forestieri senza licenza del gastaldo, e così a Buia del massaro¹⁶⁸. A San Daniele dev'esser data la precedenza al mercato interno, e soltanto se il pesce resta invenduto, si concede di esodarlo altrove¹⁶⁹. A Sacile, il pescato dev'essere portato a vendere presso il macello affinché tutti ne possano meglio usufruire, e vi si stabilisce pure il prezzo dei granchi¹⁷⁰. L'abate di Rosazzo, che mantiene il diritto di pesca in Plezzo, concede di pescare, purché ne usino con discrezione, al capitano e ai suoi amici¹⁷¹. In Udine, i pesci marini da rivendere devono venir acquistati in Aquileia o Marano¹⁷². A Cividale, se non si smaltiscono

¹⁶³ Per esempio in *Gemona*, cap. 88, si vieta venderne in piazza, nè si permette che circolino liberamente da giugno a settembre, mentre in *Muggia*, *sec. XIV*, II/118, se ne limita la tenuta ad un capo maschio ed uno femmina, ma in *stiam* (...) *pro suis necessitatibus* per famiglia. In *Pirano 1307*, VIII/6, si vieta l'allevamento delle scrofe entro l'abitato e si permette di tenere soltanto un capo maschio per famiglia fra quaresima e S. Michele. Ed anche in *Pola* un'addizione del 1431, giugno 29, (n. 42), ne limita la tenuta ad un solo capo, dando sei mesi di tempo per la vendita degli animali in sovrappiù.

¹⁶⁴ Oltre a quanto già accennato nelle pagine precedenti, si possono citare anche *Venzone*, cap. 160; *Aviano*, cap. 5; *Trieste 1365*, III/43.

¹⁶⁵ *Udine sec. XIV*, IV/31; *Udine 1425*, cap. 239.

¹⁶⁶ G. CAPRIN, *Lagune di Grado*, Trieste 1890, pp. 113-164.

¹⁶⁷ *Tolmezzo*, cap. 59.

¹⁶⁸ *Buia*, cap. 59.

¹⁶⁹ *San Daniele 1343-1368*, 1366 [n. 33], p. 23.

¹⁷⁰ *Sacile*, capp. 39 e 91.

¹⁷¹ BCUD, *Fondo Ioppi*, ms. 402 II/201535. *Capitoli di accomodamento per diritti di giurisdizione dell'abate di Rosazzo in Plez* (copia coeva ined.) cap. 3^o, «(...) modeste tamen et civiliter se gerendo circa dietas piscationes».

¹⁷² *Udine sec. XIV*, III/26; *Udine 1425*, cap. 154.

in giornata, ne è ammessa la vendita il giorno seguente solo se separatamente da quelli freschi¹⁷³ e se puliti di coda ed interiora¹⁷⁴, ed anche in Udine si obbliga ad eliminare le code dei pesci, quando i rivenditori indugino oltre nona d'inverno ed oltre terza d'estate¹⁷⁵. In generale, del pesce sembra ci si preoccupi anche in alcuni comuni costieri, come Monfalcone e Muggia, più per prevenirne il contrabbando¹⁷⁶, ed in subordine le infrazioni alle norme igieniche, che della pesca in sè stessa. Ma a Trieste, Pirano e Pola si vieta invece di esercitarla con attrezzi che pregiudichino la riproduzione ittica¹⁷⁷. Evidentemente le acque territoriali della prima, limitate da quelle della vicina Muggia e del Patriarcato prima e Venezia in seguito, dovevano venir difese¹⁷⁸ e tenute sotto controllo, ma non solo politicamente. A Trieste, inoltre, il comune poneva all'incanto l'uso delle proprie «palade» per la raccolta delle ostriche che vi proliferavano spontaneamente¹⁷⁹. Anche a Pola si poneva attenzione all'organizzazione della pesca, vietando l'uso della tratta entro il porto, come pure delle tonnare¹⁸⁰, si fissava inoltre il prezzo annuo del pesce, salvo durante la quaresima, facendoci conoscere l'enorme varietà ittica che poteva affluire sulle mense della Polesana¹⁸¹. A Pirano sussisteva addirittura un apposito ufficio, la «Mararia», per sovrintendere all'applicazione delle regole relative alla pesca (concessioni di peschiere, di palate, paludi, pesca libera e limiti stagionali)¹⁸².

¹⁷³ *Cividale avvocato*, a.1288, cap. XX.

¹⁷⁴ *Cividale sec. XIII-XIV*, cap. XXIII.

¹⁷⁵ *Udine sec. XIV*, III/27 e *Udine 1425*, cap. 155-156.

¹⁷⁶ *Monfalcone*, cap. 81; *Muggia sec. XIV*, II/137-138 e III/49.

¹⁷⁷ *Trieste 1350*, II/92, «nulla persona (...) sit ausa piscari in mari cum pareglariis vel ponere in mari aliquos pareglarios subtiles, causa capiendi pisces». In *Pirano 1307*, X/6. In *Pola*, IV/19, si proibisce la tratta entro il porto.

¹⁷⁸ Alla difesa delle proprie acque tende il passo dello stesso capitolo II/92 «(...) nullus piscator, civis vel habitator terre Mugle sit ausus piscare vel facere piscari in districtu Tergesti cum tracta, retibus vel aliis ordignis». D'altra parte anche *Muggia 1420*, V/145, vietava la vendita di prodotti, e in questo caso del sale, ai Triestini.

¹⁷⁹ *Trieste 1350*, IV/12.

¹⁸⁰ *Pola*, IV/19.

¹⁸¹ *Pola*, IV/42.

¹⁸² Pirano destina quasi l'intero libro X degli statuti alla pesca (*Pirano*, X/1-10). La *mararia* vigila sui doveri dei pescatori sia in relazione alle limitazioni nelle peschiere e nelle palate, sia ai dazi ed alla vendita. La tratta, infatti, è limitata a certe zone ed a certe stagioni, da S. Michele al primo giorno di quaresima o a tutto il mese di marzo.

Del formaggio risulta un più largo uso nella zona pedemontana. A Gemona¹⁸³ si distingue quello «latino» da quello «teutonico» per una pena doppia in caso d'evasione daziaria, ed a Cividale¹⁸⁴ si è ancora più dettagliati nella definizione dei prezzi del cacio *vetus salsus*, di quello *dulcis*, del *novus*, che diventa *vetus* dal giorno di Santa Maria di agosto, e del *theotonicus*, valutato quanto quello dolce¹⁸⁵. A Muggia, invece, il suo prezzo si deve basare su quello degli *stacionarii* di Trieste e Capodistria, dove gli addetti devono andare ad informarsi¹⁸⁶; ma a Trieste, per quanto lo si nomini di frequente, ora assieme a latte, uova e animali minuti che si vendono al mercato, ora assieme alle carni, non vi si dedica alcuna rilevanza specifica¹⁸⁷.

Il sale, sempre sottoposto a dazio, è variamente regolamentato a seconda che sia riservato al mercato interno¹⁸⁸ o a forestieri¹⁸⁹ e viene tassato secondo diverse misure: olla e pesinale¹⁹⁰, staio¹⁹¹, moggio¹⁹². A Spilimbergo l'imposizione del prezzo era riservata ai signori¹⁹³ e così a Faedis dove, dopo liti e accordi, passa finalmente ai giurati¹⁹⁴. A Sacile ci si premura di prescrivere che venga venduto *cum mensuris planis et non elevatis prout bladum mensuratur*¹⁹⁵. A Cividale si voleva evitare venisse «incanipato» nelle ville dipendenti e se ne ordinava la concentrazione nei depositi della città¹⁹⁶. La stessa precauzione si adottava nei centri produttivi come Muggia, Trieste e Pirano. La prima vietava qualsiasi operazione di compravendita o permuta in

¹⁸³ *Gemona*, capp. 182-183.

¹⁸⁴ *Cividale*, capp. 24-27.

¹⁸⁵ *Ibid.*, cap. 24.

¹⁸⁶ *Muggia sec. XIV*, II/122.

¹⁸⁷ *Trieste 1350*, II/78 e IV/7.

¹⁸⁸ *Udine sec. XIV*, V/19; *Udine 1425*, capp. 180-187.

¹⁸⁹ *Venzona*, cap. 132, c. 18r; *San Daniele 1343-1368*, *Statutum salis*, 1335, (n. 9), p. 14 e *San Daniele sec. XV*, cap. 131; *Tolmezzo*, cap. 100.

¹⁹⁰ *Venzona*, cap. 132.

¹⁹¹ *San Daniele sec. XV*, cap. 130; *Muggia sec. XIV*, II/157; *Trieste 1350*, IV/3.

¹⁹² *Trieste*, *ibid.*, III/92 e IV/3; *Muggia*, *ibidem*.

¹⁹³ L. POGNICI, *Guida di Spilimbergo*, Pordenone 1872, pp. 708-760, *Spilimbergo*, cap. 65, (d'ora in poi *Spilimbergo*).

¹⁹⁴ V. JOPPI, *Statuti della Villa di Faedis del 1376, con documenti raccolti da V.J.*, Udine 1886, pp. 161, *Faedis*, *Statuto 1341*.

¹⁹⁵ *Sacile*, cap. 87.

¹⁹⁶ *Cividale*, cap. 102.

loco¹⁹⁷, che erano subordinate all'aver portato il sale entro le mura cittadine, e si poteva riesportarlo, ma su licenza, solo a dazio assolto¹⁹⁸. Ne era parimenti controllato il trasporto per mare, del quale si diffidava¹⁹⁹, ma vi influivano probabilmente i bandi veneziani²⁰⁰. In ambedue i comuni sul sale gravava il *sextarium*, cioè il sesto del prodotto, dovuto sia da coloro ai quali venivano appaltate le saline del comune²⁰¹, sia dai proprietari che le conducevano direttamente²⁰². La stretta vigilanza sul sale nei comuni produttori è pienamente giustificata poiché, oltre ad assicurare il fabbisogno alla popolazione, si controllava uno dei maggiori cespiti delle entrate comunali.

L'olio, anch'esso oggetto di dazio, non sembra essere il condimento principale, anzi frequentemente si nominano grassi alternativi, anche se meno pregiati, come l'«asungia»²⁰³, il sevo ed anche il grasso d'agnello o «arnina»²⁰⁴, nè il *butirrum* vien preso in considerazione se non in scarsa misura²⁰⁵. Comunque sia, l'olio compare anche negli statuti delle principali città friulane²⁰⁶, ma Trieste e Muggia ne curano anche la produzione con disposizioni sulla lavorazione degli oliveti²⁰⁷, sui torchi e le misure²⁰⁸, mentre Pola carica pesantemente il dazio dei

¹⁹⁷ Muggia sec. XIV, II/158, a meno che non si dia garanzia di portare tutto il sale in Muggia.

¹⁹⁸ Ibid., II/76.

¹⁹⁹ Ibid., II/158; Trieste 1350, II/65.

²⁰⁰ Muggia sec. XIV, II/190.

²⁰¹ Ibid., II/175. Si calcolava che una salina di nuova costruzione potesse cominciare a rendere, e perciò ricavarne il *sextarium*, entro il quarto anno.

²⁰² Trieste 1350, IV/10. La questione del sale triestino, sia riguardo la produzione, ma specialmente per i contrasti con Venezia è stata oggetto di frequenti riesami, ed è stata recentemente ripresa da T. FANFANI, *Il sale nel Litorale austriaco dal XV al XVIII secolo. Un problema nei rapporti tra Venezia e Trieste*, in *Salie e saline nell'Adriatico*, Napoli 1981, pp. 157-237.

²⁰³ Gemona, cap. 192; Tolmezzo, cap. 97.

²⁰⁴ Trieste 1350, I/27.

²⁰⁵ Gemona, cap. 192 ...cit.; Tolmezzo, cap. 97 ...citato.

²⁰⁶ Buia, capp. 35, 52, 58; Cividale, cap. 102; Cormons, capp. 12-13, 22; Gemona, capp. 184-185; San Daniele 1343-1368, (*Statutum* 1355, n. 9) e San Daniele sec. XV, capp. 111, 127-129, 133; Spilimbergo, cap. 63; Tarcento, cap. 52; Tolmezzo, capp. 98-100 e Appendice n. 11; Udine 1425, cap. 270; Pordenone 1438, II/27-0, 35.

²⁰⁷ Trieste 1350, I/61, II/74, 86, 98, 103, III/33, IV/6-7; Muggia sec. XIV, II/103.

²⁰⁸ Trieste 1350, I/61, II/32, 85, IV/7, Trieste 1365, I/55; Muggia sec. XIV, II/88, 96, 103, 122, 140, Muggia 1420, II/9, IV/71, VI/62.

torchi e non permette l'esportazione del prodotto senza licenza²⁰⁹ e Pirano finisce per vietarla assolutamente²¹⁰.

La vendita del miele è regolamentata a Gemona ed Udine²¹¹. A Trieste il comune ne appalta le *staciones*, ma ne fissa il numero a sole due, con l'obbligo di tenere sempre merce a sufficienza per tutto l'anno²¹². A Prata si puniscono i danni agli alveari²¹³ ed a Pola si prevede la soccida delle api²¹⁴. I legumi non sono sempre espressamente citati, ma probabilmente compresi nella voce delle biade, alle quali spesso si accompagnano, come si può osservare negli statuti di Trieste, Muggia, Pirano e Colloredo²¹⁵.

Negli statuti delle zone collinari ed anche negli orti di Sacile compaiono le rape²¹⁶, coltivate di solito nelle braide. L'uva è onnipresente, mentre l'altra frutta è specificata soltanto in pochi statuti. Alberi di ciliegio, fico, pero, melo e noce oltre che a Pordenone²¹⁷ si vedono ad Aviano, Maniago e Prata²¹⁸, i melograni ad Udine e Trieste²¹⁹. A Ragogna, Attimis e Maniago anche i castagni, oltre che a Muggia e Trieste²²⁰. Gli statuti di queste due città sono, infatti, sempre i più dettagliati, ed assieme a quelli di Pirano vi si nota la cura per la produzione dell'uva, che vi è favorita da una buona condizione am-

²⁰⁹ Pola, III/56-58.

²¹⁰ Pirano 1332, IX/35 e Pirano 1358, IX/28.

²¹¹ Gemona, capp. 184-185; Udine 1425, capp. 106-185; Prata, cap. 39/25.

²¹² Trieste 1350, II/73.

²¹³ Prata, cap. 39/[25].

²¹⁴ Pola, III/44.

²¹⁵ A Trieste la voce compare negli *Statuti* 1350, II/76, capitolo relativo alle misure assieme alle biade: «non debeat raddere mensuram alienis bladi vel leguminis nisi eum rodullo ligneo», e *ibidem*, IV/8; così pure in Muggia sec. XIV, III/48 cioè nel capitolo relativo ai dazi e Muggia 1420, III/45; Pirano 1307, I/6; Colloredo capitoli, cap. 16. Unico caso, in Brugnera (cap. 29) si citano le fave.

²¹⁶ Ragogna, esp. 35, *De rapis et foliis raparum*; Attimis, cap. 24, e vi si nominano accanto pure le «verze»; Colloredo capitoli, cap. 16; Sacile, cap. 17; Maniago, capp. 14 e 41; San Daniele, 1343-1368, cap. 38, San Daniele sec. XV, cap. 103; Spilimbergo, cap. 15; in Brugnera, inoltre si specificano le fave (cap. 29).

²¹⁷ Pordenone, II/29-D, «pomum, pirum, nucem, ficus, ceresum».

²¹⁸ Aviano, cap. 53. L'elencazione segue lo stesso ordine degli statuti di Pordenone, con aggiunta dell'olivo e della vite, e pure in quelli di Prata, cap. 39/4, si elencano le stesse voci e nello stesso ordine di Pordenone. Maniago, cap. 24.

²¹⁹ Udine sec. XIV, IV/13: «poma ingranata»; Trieste 1350, I/53, «poma hengranada».

²²⁰ Ragogna, cap. 17; Attimis, cap. 28; Maniago, cap. 39; Muggia sec. XIV, II/88; Trieste 1350, II/85.

bientale²²¹, la stessa che in passato permetteva anche all'olivo di allignare sui loro pendii, rendendone proficua la coltivazione²²².

Un divieto di arrampicarsi sui muri per impadronirsi della maggiorana²²³, è quasi l'unico accenno alle erbe odorose, che ci fa rammentare anche la coltivazione degli orti, non menzionata negli statuti se non genericamente per i divieti di danneggiarli. È veramente un peccato che non se ne dica di più, perché ci viene così sottratta la notizia di tanti elementi che permettevano di variare la monotonia di certi regimi poveri, se non addirittura monoalimentari, nè la presenza pordenonese del croco²²⁴ o quella triestina dello zafferano²²⁵, accanto alla generica citazione delle *herbas comestibiles vel usuales ad corpus humanum* degli orti che a Trieste²²⁶ si vieta di danneggiare, ci aggiungono molto di più.

Questi dati raccolti, esposti secondo uno schema forse un po' *événementiel*, abbisognano ancora di qualche precisazione. Non va, infatti, dimenticato che alle notizie fornite dalle fonti statutarie, che si sono esemplificate cogliendole dove la manifestazione poteva assumere l'aspetto di una caratterizzazione; si può dare soltanto il valore di un indice di tendenza, ma d'altra parte nemmeno l'argomento *e silentio* in merito a certi alimenti può essere accolto per

²²¹ In *Trieste 1350*, I/29, è d'obbligo iscrivere le vigne nel *Liber communis Tergesti*, vi sono due ufficiali alle vendemmie, ne sono pure regolate le locazioni (*ibid.*, III/31) e dal 1327 si tiene un altro registro delle vigne dei «vicini» (*ibid.*, IV/86). In *Muggia*, la cura della vite è ancora più evidente per gli obblighi che impone dettagliatamente il contratto di locazione-conduzione delle vigne «ad medietatem» (*Muggia sec. XIV*, II/113 e II/86-87, 94 e 101) e lo stesso in *Pola*, IV/32 e si fissa pure la data dopo la quale si possono iniziare le operazioni della vendemmia, IV/33. In *Pirano* invece ci si limita a punire i danni dati alle vigne e la raccolta dei frutti debordanti nei terreni confinanti (*Pirano 1307*, IV/10-14, VI/5, IX/28, 44).

²²² A *Muggia* le olive erano protette dal furto (*Muggia sec. XIV*, II/88) ed era pure proibito ai viandanti di prenderne per strada quel tanto che si concedeva per l'altra frutta (*ibid.*, II/103), senza omettere poi le norme da osservarsi da parte dei collettori, dei torchiari (*ibid.*, II/140) ed i dazi (*ibid.*, II/96). Pure in *Trieste* si proibiva la spigolatura delle olive, anche se cadute nel proprio campo dall'albero del vicino (*Trieste 1350*, II/85), mentre controlli e restrizioni vigevano per i raccoglitori, i contratti di vendita, i torchi, oltre ai dazi anche qui (*ibid.*, I/61, II/85, III/32, IV/7). In *Pirano* non ne permettevano l'esportazione ai privati (*Pirano 1307*, IX/43), e si punivano ovviamente i danneggiatori (*Pirano 1307*, e 1332, IV/9 e 13).

²²³ *Udine sec. XIV*, IV/32.

²²⁴ *Pordenone*, II/27-0.

²²⁵ *Trieste 1350*, I/27.

²²⁶ *Ibid.*, II/35.

affermarne l'assenza totale, ed una mancata menzione potrebbe anche derivare soltanto da una non sentita necessità di regolare un fenomeno, che si manifestava in proporzioni minori o che non implicava conseguenze tali, di carattere giuridico e fiscale, da dover essere appositamente specificato. Ciò si evidenzia, inoltre, maggiormente là dove gli statuti sono l'esito di un «accordo» fra parti disuguali e cioè fra feudatario e vicini, come quelli del Pordenonese o dell'area incastellata, alla quale si è accennato, e nei quali si considerano per lo più quegli argomenti che potevano essere oggetto di contestazione. Tenuto conto di ciò, qualche abbozzo d'inquadramento delle risultanze potrebbe anche essere tentato, cercando di dare una collocazione ai lemmi che è stato possibile ricavarne: frumento, biade e legumi, vino, carni, formaggi, pesce, molluschi e crostacei, olio e grassi animali, latte e uova, miele, frutta ed uva, qualche ortaggio, qualche spezia e qualche aroma; la distribuzione però non ne è omogenea, nemmeno nelle voci più ovvie. Il frumento è presente solo nei comuni principali, negli altri scompare, probabilmente confuso nel generico *bladum*, accompagnato dai legumi. Ma anche di questi, di quali si tratta se soltanto Brugnera cita le fave²²⁷? Miglio²²⁸ e sorgo²²⁹ a Maniago, Pordenone e Trieste²³⁰, ed orzo e segala a Pola²³¹. La presenza dei castagni²³² ci fa rammentare che anche il castagnaccio poteva sostituire il pane di frumento. Alle carni dedicano molta attenzione tutti i comuni ed in generale le carni di castrato sembrano essere le più popolari fra quelle da acquistarsi al banco del beccaio pubblico, mentre animali da cortile, fra i quali anche capre e suini sono frequenti. Un quadro dei più comuni, fin qui. Sono gli altri alimenti quelli che pos-

²²⁷ Brugnera, cap. 29.

²²⁸ Maniago, cap. 41, Pordenone protostatuto, cap. 13.

²²⁹ Maniago, cap. 50; Pordenone, *ibidem*; Trieste 1350, IV/9.

²³⁰ Solo i tardi statuti del 1550 saranno più eloquenti in materia: IV/5, p. 280 «(...) teneatur (...) ponderare et mensurare tritium, siliginem, avenam, milium, panicum, ciser, fabam et denique omne cuiusvis generis frumentum sive bladum, legumen et farinam».

²³¹ Pola, III/41 e 55.

²³² Pur nota la presenza del castagno in tutta la fascia collinare friulana, negli statuti risulta soltanto in Pordenone (cap. 270), che si trova in pianura, ed in Maniago (cap. 39) ed Attimis (cap. 43), e quindi sulla costa in *Muggia sec. XIV*, II/88 e *Trieste 1350*, II/85.

sono conferire qualche nota caratteristica. Il vino innanzitutto: diffuso è il terrano, ma nelle località pedemontane non sempre sufficiente e lo si deve importare e si importano anche varietà goriziane (Collio) dell'Istria e Trieste (specialmente Ribolla) dove se ne producono in abbondanza, oltre che Trebbiano, vino delle Marche, vino greco (di Creta, di Tiro e malvasia)²³³ e della Romania, ma solo poche località specificano la qualità del vino importato.

Il pesce è cibo frequente, che si pesca nelle acque interne assieme ai gamberi, ma quello marino raggiunge anche Udine e Cividale. Trieste e Pirano vigilano pure sulla coltivazione di ostriche ed altri molluschi ed a Pirano l'interesse per il pesce sembra prevalere su quello per la carne come a Pola, che ci presenta anche una golosa lista, che permette di constatare la varietà del prodotto. I formaggi, anche di tipo «teutonico» sembrano noti in tutta la fascia che dalla costa istrotergestina s'addentra fino a Cividale e segue la base dei monti per Tarcento e Gemona fino a Tolmezzo. Latte e uova sono d'uso comune. Dei condimenti, l'olio è quello gelosamente custodito dai centri produttori (Trieste, Muggia, Pirano e Pola) ed è acquistato dagli altri principali comuni dell'interno, ma contemporaneamente compaiono anche grassi animali forse in prevalenza, scarso invece il burro, che troviamo in località pedemontane nella stessa area del cacio, ma pure sulla costa, mentre il miele è raramente nominato. Della frutta, l'uva non manca mai, ed ha un posto a sé. Gli alberi fruttiferi non sono sempre specificati e si conoscono più diffusamente per l'area pordenonese, oltre che per Trieste, meno per le altre località. I prodotti degli orti e degli spazi recintati sono sempre dati in modo generico, fanno eccezione soltanto le rape. Scarsa la menzione delle spezie e degli «odori»²³⁴. Ed ovviamente il sale caratterizza i centri marittimi di Trieste, Muggia e Pirano.

Tale situazione perdura fino alla fine del secolo XVIII, quando le truppe napoleoniche vengono, in un certo senso, a rompere un equilibrio e nello stesso tempo una situazione alquanto stagnante.

²³³ Deriva il nome da Monemvasia nel Peloponneso e s'importava attraverso Venezia.

²³⁴ Trieste 1350, I/27; Muggia 1420, II/29, in ambedue si nomina il pepe.

Vi sono però delle aree, dove qualcosa si era mosso già da prima. A Gorizia, infatti, in conseguenza dei non buoni rapporti fra Venezia e l'impero, viene a far capo una nuova via commerciale ed i carriaggi oltralpini, che vanno a scaricare le loro merci nei vicini approdi al di qua del confine veneziano, trovano nei vini del Collio il nolo di ritorno²³⁵. Il paesaggio goriziano si va così via via riempiendo di vitigni per soddisfare a tale richiesta. Le istituzioni ne prendono atto, e le accademie incrementano lo studio e il perfezionamento del prodotto, che diverrà quindi un raffinato e diffuso complemento della mensa ed anche oggetto d'orgoglio²³⁶. A Trieste, se l'istituzione del porto franco del 1719²³⁷ non produrrà immediati effetti tangibili, se ne raccoglieranno i frutti nella seconda metà del secolo. È il momento in cui per conoscere meglio la vita quotidiana e l'alimentazione della società, le fonti statutarie possono venir sostituite con altre del tutto diverse: dalle norme igieniche alimentari, dai divieti e disposizioni protezionistici a corto raggio si passa ai dettagliati rapporti dei funzionari intendenziali²³⁸. Essi toccano ogni aspetto della vita della città, fornendo preziosi spaccati di ciò che i cittadini possono trovare sul posto e di ciò che manca nella loro alimentazione. Qui l'incremento demografico, provocato dall'immigrazione per il richiamo di franchigie e facilitazioni, si rispecchia nell'aumento delle domande all'Intendenza

²³⁵ C. MORELLI DE SCHOENFELD, *Istoria della contea di Gorizia*, Gorizia 1855, pp. 189-194; P. ANTONINI, *Il Friuli orientale*, Milano 1865, p. 339; U. TUCCI, *La strada alpina del Predil e Venezia*, in *Erzeugung, Verkehr und Handel in der Geschichte der Alpenländer*, Herbert Hassinger-Festschrift, «Tiroler Wirtschaftsstudien» 33, Innsbruck 1977, pp. 362-363.

²³⁶ «Atti della I.R. Società agraria di Gorizia», dal 1765, saggi ed articoli si trovano a dovizia sparsi nelle varie annate della rivista.

²³⁷ Su questa istituzione e sui mutamenti che apportò al volto della città, per una bibliografia essenziale cfr. P. KANDLER, *L'emporio e il Porto franco*, in *Raccolta delle leggi, ordinanze, regolamenti speciali per Trieste*, Trieste 1846, e l'ancora insuperato F. CUSIN, *Appunti alla storia di Trieste*, Trieste 1930, riedito nel 1983 con introduzione di G. CERVANIT. Sui mutamenti economici e sociali: E. APIH, *La società triestina nel secolo XVIII*, Torino 1957, L. DE ANTONELLIS MARTINI, *Porto franco e comunità etnico-religiose nella Trieste settecentesca*, Varese 1968; D. TORBIANELLI MOSCARDA, *Vicende giuridico amministrative a Trieste da Carlo VI a Leopoldo II*, Varese 1971; O. KATSIARDE HERING, *E ellenike paroikia tes Tergestes, 1751-1830*, Atene 1986, voll. 2.

²³⁸ Sull'Intendenza commerciale per il Litorale, oltre che alla bibliografia sopracitata, cfr. E.C. HELBLING, *Oesterreichische Verfassung und Verwaltungsgeschichte*, Wien 1956, ed il Catalogo della mostra *Maria Teresa, Trieste e il Porto*, Trieste 1980, edito per il bicentenario della morte della sovrana.

commerciale di licenza di aprire botteghe, cui si allega l'elenco di prodotti che si intende proporre alla vendita, e che vanno ad aggiungersi ai progetti di un'industrializzazione pilotata, la quale ha riflessi anche nel settore alimentare (zuccheri, olii, liquori). Sono elenchi fra i quali spiccano alcuni generi d'importazione, caffè e spezie principalmente, ma che ci fanno pure vedere la rivalutazione di risorse locali ritenute prima di poco conto che, diversamente presentate, vengono innalzate talvolta anche a cibo di lusso. A questo proposito diverte poter citare la fortuna d'un semplice ostricaro, che diviene proprietario di palazzi, fornendo «pregiati» molluschi²³⁹. È l'emblema di una società in ascesa, aperta a tutti, che nella tavola, e cioè non solo nel cibo, ma anche nella suppellettile²⁴⁰ che s'inserisce nel teatro, nel quale si celebra il rito alimentare, ama rimirare il traguardo finalmente raggiunto.

Tutto ciò si manifesta in un ambiente che fin troppo a lungo era stato regolato da immutabili sillogi di statuti, i quali nel loro riproporsi lungo l'arco di troppi secoli avevano esaurito il proprio compito e, come fonte storica dell'alimentazione, perso ormai di contenuto, per una società rinnovata, che traeva il suo alimento da aree ben più ampie e lontane di quelle che gli statuti cittadini potevano contemplare.

²³⁹ ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE, *Intendenza commerciale per il Litorale austriaco in Trieste*, filza 638, cc.76 e 94 con gli estratti dei dazi pagati da Domenico Parrinello mercante in ascesa, per «cozze e caparozzoli».

²⁴⁰ B.M. FAVETTA, *La ceramica triestina*, Verona 1966.

GLI ARCHIVI PER LA STORIA
DELL'ALIMENTAZIONE


Atti del convegno

Potenza - Matera, 5-8 settembre 1988

I

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

1995



Il convegno è stato organizzato dal Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici e dall'Università degli studi della Basilicata